

TI_GERICHTE 11.2006.21 vom 9. Februar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.21

FR: TI_GERICHTE 11.2006.21 du 9 février 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2006.21 del 9 febbraio 2006

Regeste

Ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Appello contro un decreto che obbliga l'attrice a versare una cauzione processuale.

Erwägungen

E. 1

Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Nella fattispecie il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria perché la petizione appariva senza probabilità di esito favorevole, l'attrice non avendo contestato entro il termine impartito dal notaio le voci controverse dell'inventario. L'interessata obietta, nel ricorso, di avere sollevato le contestazioni oralmente davanti al notaio durante la riunione del 27 aprile 2005 e che a quel momento il notaio aveva assegnato alle parti un termine fino al 30 giugno 2005 per presentare le contestazioni o domande in forma scritta. Gli eredi avendo poi postulato una proroga del termine, ne era scaturita una certa confusione, poiché la nuova scadenza non è mai stata confermata in modo preciso.

E. 3

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag), che non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Una causa appare senza probabilità di buon esito quando le possibilità di vittoria sembrano nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3). Circa i presupposti dell'assistenza giudiziaria, essi si valutano sommariamente all'inizio della procedura (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1), anche se la relativa decisione interviene più tardi.

E. 4

In concreto l'attrice ha promosso causa il 22 settembre 2005 contro gli altri eredi, chiedendo – come detto (sopra, lett. B) – che fossero modificate alcune stime di immobili inventariati e che fossero inseriti determinati beni nell'elenco, compreso un suo credito di fr. 25 000.–.

Ora, una procedura d'inventario mira a risolvere tutte le questioni relative alla consistenza e all'entità del compendio successorio in vista della divisione (sulle varie fasi della procedura v. RtiD I-2005 pag. 790 consid. 3). Se sorge contestazione fra gli interessati sull'iscrizione di beni o di pretese oppure sull'ammontare di qualche stima, il notaio fa menzione delle relative domande e osservazioni, dandone comunicazione al Pretore (art. 478 cpv. 2 CPC). Questi assegna alla parte la cui domanda è contestata un termine di 20 giorni per proporla il riconoscimento con rito accelerato (art. 479 cpv. 1 CPC).

a) In concreto risulta dal brevetto del 27 aprile 2005 che, dopo avere elencato attivi e passivi nell'inventario, il notaio ha interpellato gli eredi, riportando nell'atto quanto segue (pag. 5): Gli eredi, rappresentati dai rispettivi legali, contestano l'inventario e faranno pervenire le proprie contestazioni e domande a queste relative a norma dell'art. 478 CPC per iscritto raccomandato al sottoscritto notaio entro il 30 giugno 2005. Il sottoscritto notaio procederà quindi a darne comunicazione al Pretore ai sensi di legge. Il legale dei convenuti ha chiesto al notaio il 24 giugno 2005 una dilazione del termine fino al 31 agosto 2005 (doc. D). Il notaio ha concesso agli eredi il 28 giugno 2005 una proroga fino al 16 agosto 2005 (doc. E), ribadendo ciò al legale della ricorrente il 14 luglio successivo (doc. H). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può dire quindi che dopo l'assegnazione del primo termine sia sorta “confusione” sulla reale portata della proroga. Tempestivamente AO 1 e AO 2 hanno poi fatto pervenire al notaio un memoriale di contestazioni, mentre AP 1 non ha reagito. Il 18 agosto 2005 il notaio ha riaperto l'inventario, ha attestato la ricezione del memoriale citato e la mancata contestazione da parte di AP 1 (che ha firmato l'atto senza riserve), ha allegato il memoriale al brevetto e ha trasmesso il tutto al Pretore. Il quale ha poi assegnato a AO 1 e AO 2 un termine di venti giorni per postulare il riconoscimento giudiziale delle loro pretese. Né l'una né l'altro hanno promosso causa, di modo che le loro pretese si sono perentate (art. 479 cpv. 2 CPC).

b) È vero che nella fattispecie l'operato del notaio non manca di improvvisazione. Correttamente egli avrebbe dovuto infatti inventariare i beni che gli eredi concordavano appartenere alla successione e menzionare le pretese che la comunione faceva valere contro i singoli eredi, così come quelle dei singoli eredi verso la comunione. Ciò posto, dandosi il caso egli avrebbe dovuto precisare le domande, raggrupparle e solo in seguito, non intervenendo un accordo fra eredi, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pretore (Rep. 1929 pag. 255, 1940 pag. 329). Si ricordi che la posizione dei singoli eredi va menzionata nell'inventario anche perché l'erede che riconosce una pretesa avversaria non dev'essere convenuto in giudizio, la sua posizione essendo già stata chiarita davanti al notaio, pubblico ufficiale e ausiliario del giudice (RtiD II-2004 pag. 659). Nella fattispecie, quindi, dopo avere raccolto le pretese di AO 1 e AO 2, il notaio avrebbe dovuto chiarire la posizione dell'altra erede.

c) Sia come sia, in concreto l'inventario non contiene alcuna pretesa dell'attrice. Certo, il notaio aveva menzionato in un primo tempo che gli eredi contestavano l'inventario (brevetto, pag. 5). Invitata a concretare la sua posizione, però, l'attrice non aveva rivendicato alcunché. Anzi, ha firmato senza riserve il brevetto in cui si attestava che essa non aveva avanzato contestazioni. Già a un sommario esame l'azione da lei promossa appariva dunque sprovvista di qualsivoglia probabilità di buon diritto, sicché a ragione il primo giudice ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Ne discende che, privo di fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso.

II. Sull'appello in materia di cauzione giudiziaria

E. 5

Giusta l'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC il convenuto può in ogni stadio della lite chiedere che l'attore presti cauzione per il rimborso delle spese e il pagamento delle ripetibili se questi si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali. Per contro, non può essere chiesta cauzione all'attore che è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 154 CPC). Il giudice statuisce sulla cauzione con decreto (art. 153 cpv. 2 CPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 4 CPC). Trattandosi nella fattispecie di una procedura accelerata, il termine è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.

E. 6

Il Segretario assessore, accertato che a nome dell'attrice risultavano essere stati emessi tre attestati di carenza beni per complessivi fr. 2041.40 e che nei confronti di lei pendeva un'esecuzione per fr. 1528.20, ha ravvisato uno stato di insolvenza e ha tenuto l'attrice medesima a versare una cauzione processuale di fr. 13 000.–. L'appellante sostiene di non essere in grado di prestare alcun deposito e che, avendo lei diritto all'assistenza giudiziaria, non le si può imporre garanzia di sorta.

E. 7

In concreto l'appellante non nega l'esistenza dei tre attestati di carenza beni (richiamo dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio, agli atti). Soccorrono dunque le premesse perché essa sia tenuta a prestare cauzione, il cui ammontare non è del resto contestato (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 26 ad art. 153). Quanto all'assistenza giudiziaria, si è appena spiegato che tale beneficio non può entrare in linea di conto. Nelle circostanze descritte l'appello va respinto, ma all'interessata va fissato un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartitogli dal Segretario assessore essendo scaduto in pendenza di ricorso. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 8

La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). La richiesta di assistenza giudiziaria non può invece essere accolta, giacché il ricorso appariva privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Quanto agli oneri dell'appello, essi seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili. Difettando all'appello ogni possibilità di successo, il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può – una volta ancora – entrare in considerazione. Della difficile situazione in cui l'appellante versa si tiene conto, nondimeno, moderando nella misura del possibile l'ammontare della tassa di giustizia. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in esito a tale ricorso. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è respinta. 4. L'appello in materia di cauzione processuale è respinto e il decreto impugnato è confermato, nel senso che a AP 1 è fissato un termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza per versare la cauzione prevista nel decreto medesimo. 5. Gli oneri dell'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili. 6. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello è respinta. 7. Intimazione a: – ;

– . Comunicazione: – avv. ; – Pretura del Distretto di Blenio. terzi implicati Per la prima
Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.